

PARCO NAZ. DELL'ALTA MURGIA

Prot. 2017 2728
del 10-07-2017
Sezione: PARTENZA



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ST/MD

A mezzo p.e.c.

D.Lgs. 82/2005, n. 82 e s.m.i.

oop.puglia@pec.mit.gov.it

Provveditorato Regionale delle OO.PP:
Sede coordinata di Bari

E p.c.

mbac-pm-pug@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale Musei
Polo Museale della Puglia
Bari

Oggetto: Andria – Castel del Monte – PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020 - Progetto di riqualificazione dell'area esterna e realizzazione di un centro polifunzionale per l'accoglienza dei turisti a Castel del Monte. Conferenza di servizi ex art. 3 del D.P.R. 383/94. Trasmissione parere.

In riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla propria nota prot. n. 2594 del 29/06/2017 di richiesta di differimento dei termini temporali, questo Ente,

Visti:

- la scheda urbanistica del Comune di Andria resa disponibile, ad integrazione, sul sito web di codesto Provveditorato, dalla quale si rileva che: *“l'intervento edilizio proposto pur dovendosi annoverare tra gli “interventi di nuova costruzione”, di cui al comma e.1) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, ovvero a costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lett. e.6), si configura come un intervento di riqualificazione ambientale e paesaggistica, in quanto finalizzato alla ricomposizione dell'originale morfologia del pendio”*;

- la disciplina relativa alle Zone D6 - aree di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e paleontologico dell'Alta Murgia: Castel del Monte e Cava dei Dinosauri, di cui all'art. 9, c. 3, delle N.T.A. del Piano per il Parco (approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016) secondo cui: *“la definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente in collaborazione con la Regione Puglia, le competenti Soprintendenze ed i Comuni, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nulla-osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi di nuova costruzione”.*

Per quanto sopra:

sebbene le finalità dell'intervento siano coerenti con quelle delle Zone D di Piano (art. 9, c. 1.), ossia volte al *“mantenimento e al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica, alla promozione del turismo, della fruizione pubblica e dell'identità culturale*



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

delle comunità locali, nonché allo sviluppo di attività economiche sostenibili. Comprende le aree più intensamente antropizzate del Parco, le aree interessate da previsioni di interventi per lo sviluppo sociale ed economico e le aree di recupero e di valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali”;

sebbene l'intervento in questione (pur inserendosi in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio) contenga soluzioni di buon inserimento paesaggistico ed interessi un'area già modificata e degradata e sia volto alla relativa riqualificazione prevedendo la ricomposizione dell'originaria morfologia del pendio, come da scheda urbanistica sopra richiamata;

considerato che, tuttavia, tale intervento non è inserito nello specifico accordo di programma previsto per la Zona D6 da sottoscrivere preventivamente alla predisposizione di progetti ad essa relativi e che, comunque, lo stesso intervento risulta da annoverarsi tra quelli di “nuova costruzione” rispondendo, la norma di cui all'art. 9, c. 3. delle N.T.A. del Piano per il Parco, ad esigenze di tutela più complessivamente ambientale oltre che paesaggistica. Tale prevalenza è confermata dall'art. 1, c. 4., delle predette N.T.A. del Piano per il Parco, il quale statuisce che “Le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Piano... (omissis). In caso di sovrapposizione di disposizioni normative, qualora non compatibili, prevalgono le norme più restrittive”.



Zona D6 – CASTEL DEL MONTE

L'intervento, per quanto sopra detto, pur con le considerazioni non negative innanzi svolte, è in contrasto con la disciplina di cui all'art. 9, c. 3., delle N.T.A. del Piano per il Parco e, pertanto si esprime **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti